

## Regolamento Didattico del Dipartimento di Studi Umanistici

(approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 26 giugno 2023)

### **Art. 1. Corsi e titoli di studio**

1. Il Dipartimento è la struttura nella quale, anche in collaborazione con altre strutture dell'Università, si svolgono i Corsi di Studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea magistrale, nonché le altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Dipartimento:
  - a) partecipa alla costituzione, all'attivazione e alle attività dei Corsi di Studio in cui è coinvolto, come specificato all'art. 21 dello Statuto;
  - b) concorre all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione, ove presenti;
  - c) concorre, in collaborazione con la Scuola di Dottorato, all'organizzazione e alla gestione dei Corsi di Dottorato;
  - d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, ed è responsabile della loro gestione.
3. Il Dipartimento di Studi Umanistici (StudiUM) conferisce i titoli delle lauree e delle lauree magistrali indicate negli ordinamenti didattici del Dipartimento.
4. Le attività didattiche del Dipartimento si svolgono nei Corsi di Studio, nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati, nei Master Universitari e negli altri corsi post-laurea. Il Dipartimento, in cooperazione con la Scuola di Dottorato, è altresì luogo di riferimento delle attività scientifiche di dottorandi e dottorande e fornisce le competenze per realizzare i programmi formativi all'interno dei cicli dottorali.
5. Il Dipartimento inoltre promuove e organizza — previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio — Corsi di Perfezionamento, Corsi speciali a fini di formazione professionale, di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative, eventualmente in collaborazione e a seguito di convenzioni con altri Enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere.
6. Il Dipartimento può organizzare Corsi di Studio e altre attività formative in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di apposite convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo e approvate dai competenti organi accademici.

### **Art. 2 - Afferenza alle Scuole**

1. Qualora il Dipartimento afferisca ad una o più Scuole, le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola o le Scuole di riferimento.

2. Per i Corsi di Studio dei quali è dipartimento di riferimento e che non afferiscano ad alcuna Scuola, il Dipartimento è responsabile direttamente:

- a) del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi a studenti e studentesse previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- b) della pubblicazione della Guida informativa;
- c) dell'istituzione della Commissione Didattica Paritetica.

### **Art. 3 - Guide didattiche**

1. Il Dipartimento, in accordo con la Scuola, cura annualmente la pubblicazione in rete, entro la data di inizio delle iscrizioni, di una Guida informativa per ciascun Corso di Studio, contenente ogni notizia utile ad orientare studenti e studentesse nella propria attività formativa.

2. Per i Corsi di Studio del Dipartimento che afferiscono a una Scuola, il calendario didattico — lezioni, appelli e sessioni di laurea — e la pubblicazione della Guida sono a cura della Scuola di riferimento o del Dipartimento, nel caso di CdS che non afferiscono a una Scuola.

3. La Guida comprende il Manifesto degli Studi relativo al successivo anno accademico e rende pubblica l'offerta formativa approvata dai Consigli dei Corsi di Studio e dal Consiglio di Dipartimento. Riporta, in particolare:

- a) i percorsi formativi offerti e consigliati, ovvero le regole del piano carriera, e le modalità di presentazione, da parte di studenti e studentesse, del proprio piano di carriera;
- b) i programmi degli insegnamenti, previa consultazione delle Commissioni di Monitoraggio e Riesame dei Corsi di studio, e i relativi numeri di codice, la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare, i rispettivi crediti formativi universitari;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- d) il calendario didattico;
- e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- f) i servizi didattici offerti a studenti e studentesse e le condizioni per accedervi.

### **Art. 4 - Commissione Didattica Paritetica**

1. Per quanto riguarda i CdS che afferiscono a una Scuola, la Commissione Didattica paritetica è istituita presso la Scuola. Il Consiglio di Dipartimento nomina i/le 3 docenti e i/le 3 rappresentanti di studenti e studentesse che fanno parte della Commissione Didattica Paritetica della Scuola.

2. La Commissione Didattica Paritetica dei Corsi di Studio per i quali il Dipartimento è dipartimento di riferimento e che non afferiscono a nessuna scuola è composta da due docenti di ruolo afferenti al Dipartimento e due studenti.

3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio e ai Dipartimenti di riferimento.

4. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

#### **Art. 5 - Altre commissioni con funzioni didattiche e di servizi alle studentesse e agli studenti**

1. La Commissione per la Didattica, di cui all'art. 19 del Regolamento di funzionamento, assicura la comunicazione e la collaborazione con le Commissioni Paritetiche docenti-studenti delle Scuole di riferimento, ovvero del Dipartimento, e con le Commissioni Paritetiche Consultive e del Riesame dei Corsi di Studio.

2. Il Consiglio di Dipartimento nomina i membri della Commissione per l'orientamento, tutorato e placement, con la partecipazione di rappresentanti delle studentesse e degli studenti. La Commissione ha lo scopo di curare le attività di orientamento e ogni iniziativa da assumere in questo ambito sia in collaborazione con strutture interdipartimentali sia in collaborazione con la scuola secondaria.

3. La Commissione per l'orientamento è costituita presso la Scuola o le Scuole di riferimento del Dipartimento, in collaborazione con gli altri Dipartimenti che partecipano ad esse.

#### **Art. 6 – Attività di orientamento e di tutorato**

1. Il Dipartimento, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, con le Scuole di riferimento, con centri appositi presenti nell'Ateneo, nonché con enti esterni e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:

- a) orientamento universitario;
- b) elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per le studentesse e gli studenti;
- c) orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.

2. Il Dipartimento nel suo insieme, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e con le Scuole di riferimento, e i Corsi di Studio, per quanto di loro competenza, istituiscono, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, il servizio di tutorato, per l'accoglienza e il sostegno delle studentesse e degli studenti, al fine di ridurre i tassi di abbandono, prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una

proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.

3. I/le docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

4. Il Dipartimento s'impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri, in particolare o istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline, o favorendo la partecipazione a corsi di italiano promossi da altre strutture dell'Ateneo.

#### **Art. 7 - Verifica della preparazione iniziale e numero programmato**

1. I regolamenti didattici dei Corsi di laurea individuano le modalità di verifica della preparazione iniziale in linea con le indicazioni di Ateneo.

2. Il Dipartimento può offrire, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo. Tali attività formative possono essere attivate in cooperazione con altre strutture didattiche dell'Ateneo.

3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati alle studentesse e agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche alle studentesse e agli studenti dei Corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai Corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

4. Il Regolamento Didattico del Corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

5. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente (legge n. 264 del 2 agosto 1999), il numero di posti a disposizione per l'iscrizione delle studentesse e degli studenti a quei Corsi di Studio per i quali sia prevista la limitazione nelle iscrizioni; stabilisce inoltre i criteri per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.

#### **Art. 8 - Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio**

1. Si può ottenere l'iscrizione ai Corsi di Studio solo in qualità di studenti e studentesse. L'iscrizione contemporanea a più Corsi di Studio che comportino il conseguimento di un titolo è regolata da specifica normativa di Ateneo. I titoli di ammissione ai diversi Corsi di Studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.

2. L'iscrizione di studenti e studentesse a tempo parziale è normata dal Regolamento d'Ateneo per la carriera studentesche.

3. I Regolamenti dei Corsi di Studio, nell'ambito della normativa vigente, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.

**Art. 9 - Iscrizione a corsi singoli**

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento di Ateneo per le carriere studentesche.
2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a corsi singoli possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un Corso di laurea o di laurea magistrale, a meno che siano stati utilizzati per soddisfare i requisiti di ammissione ad una laurea magistrale o altro percorso di studi.

**Art. 10 - Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università**

1. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati nell'Università di Torino.
2. Il Consiglio di Dipartimento delega ai Consigli dei corsi di studio o alle Commissioni appositamente istituite al loro interno il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio.
3. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero, anche nell'ambito di programmi di scambio, può essere concessa l'abbreviazione del percorso di studio.
4. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dal Dipartimento. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane.

**Art. 11 - Crediti formativi universitari**

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali).
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
4. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché l'eventuale riconoscimento, quale credito

formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studentesse o studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Relativamente al trasferimento delle studentesse e degli studenti da un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

5. Il Corso di Studio predetermina e rende noti a cura del presidente, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Scuola cui afferisce o, in mancanza, del Dipartimento, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.
6. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del Corso di Studio può essere abbreviata rispetto a quella normale.
7. Il Regolamento di Ateneo per le carriere studentesche definisce il numero massimo di crediti che può acquisire, nel corso di ogni anno accademico, ogni studente o studentessa a tempo parziale.
8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove. I Regolamenti dei Corsi di Studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

#### **Art. 12 - Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi**

1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di Corso di Studio previo parere favorevole di una Commissione Paritetica competente per il Corso di Studio.
2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del Consiglio di Corso di Studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica è sottoposta al Consiglio di Dipartimento, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.

#### **Art. 13 - Articolazione ed organizzazione delle attività formative**

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata delle attività formative (insegnamenti), in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.

2. Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno di essa.
3. Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i/le docenti di ruolo (professori e ricercatori) e i professori a contratto. Cultrici e cultori della materia possono collaborare all'interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.
4. Il riconoscimento di cultore o cultrice della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio o delle Sezioni del Dipartimento o da un componente degli organi sopra indicati, sulla base di criteri che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.
5. I corsi di studio possono attivare insegnamenti tenuti da docenti esterni che possono essere equiparati ad un insegnamento ufficiale e possono comportare l'acquisizione di crediti solo sulla base di apposite delibere assunte dal Consiglio di corso di studi e dal Dipartimento. La deliberazione di affidamento a docenti esterni al Dipartimento o ai professori a contratto deve dare conto delle competenze e dell'impegno didattico di ogni docente del Dipartimento appartenente al settore scientifico-disciplinare oggetto di affidamento.
6. Il Dipartimento può affidare attività di supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera n dello Statuto. Tali attività sono svolte a titolo gratuito durante il normale orario di lavoro con l'autorizzazione del Direttore del Dipartimento. Il Dipartimento certifica l'avvenuta prestazione ai fini della valorizzazione del personale.
7. I Regolamenti dei Corsi di Studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere.

#### **Art. 14 - Curricula consigliati e piani carriera**

1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli delle strutture didattiche indicano annualmente, nel manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti nella Banca Dati ministeriale dell'Offerta Formativa.
2. Le studentesse e gli studenti presentano il proprio piano carriera, ove richiesto, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel Manifesto degli Studi.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per le studentesse e gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.
4. Il piano carriera individuale, ovvero difforme dai piani carriera indicati nel Regolamento del Corso di Studio, deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio del Corso di Studio. Il piano carriera si intende approvato se entro 40 giorni non sia intervenuta deliberazione contraria

#### **Art. 15 - Banche dati**

1. L'immissione delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio è responsabilità del Dipartimento. Per i corsi che afferiscono a una Scuola, l'inserimento delle informazioni è eseguito presso la Scuola di afferenza.
2. Il Dipartimento può costituire a tal fine delle strutture comuni con altri Dipartimenti, anche presso le Scuole di afferenza.

#### **Art. 16 - Compiti didattici dei docenti**

1. Le professoresse e i professori di prima e seconda fascia adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei Corsi di Studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste dallo Statuto.
2. I compiti didattici delle ricercatrici e dei ricercatori sono assolti secondo le norme contenute nella Legge 240/2010 e nel D.R. avente a oggetto "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della L. 30-12-2010 n. 240". Ogni ricercatore è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico. Il registro deve essere consegnato agli uffici alla fine dell'anno accademico.
3. I Dipartimenti annualmente attribuiscono ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei Consigli di Corso di Studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.
4. Le/Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti; se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di Dipartimento.
5. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.
6. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere compilato, in forma di autocertificazione, mediante l'apposita procedura informatica.
7. I/le docenti di ruolo devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento di studenti e studentesse, secondo modalità e orari pubblicati online. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti.



8. I/le docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai Consigli di Dipartimento e agli organi collegiali di Ateneo è prevalente su ogni altro obbligo didattico.

9. Il Direttore provvede alla vigilanza e al controllo dell'adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina.

10. I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio collaborano con il Direttore nella vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.

11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l'apertura di un procedimento disciplinare.

#### **Art. 17 - Registro delle lezioni**

1. Per ogni attività formativa la/il docente titolare è tenuto a compilare un Registro delle lezioni predisposto dall'Ateneo, in cui sono indicati: argomento della lezione, data, orario e modalità di svolgimento delle lezioni.

2. La compilazione del registro avviene, in forma di autocertificazione, mediante apposita procedura informatica.

3. Ogni docente compila il registro per le ore che gli competono. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il/la docente titolare dell'insegnamento a indicare le ore sul suo registro.

#### **Art. 18 - Congedi e aspettative**

1. Le professoresse e i professori, le ricercatrici e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività scientifica e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti.

2. Le domande di congedo devono essere presentate al Rettore e, per conoscenza, al Presidente del Corso di Studio e al Direttore del Dipartimento di afferenza, entro la fine di febbraio dell'anno accademico precedente. Il Consiglio di Dipartimento, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Corso di Studio competente, stabilisce se le attività formative di cui il docente è responsabile possono essere sospese durante il periodo del congedo.

#### **Art. 19 - Verifica dell'attività didattica**

1. È compito del Consiglio di Dipartimento e della Scuola fornire le necessarie indicazioni ai Nuclei di Valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine il Consiglio di Dipartimento e i Consigli dei Corsi di Studio procedono ad una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti in collaborazione con il competente organo accademico e compilati dalle studentesse e dagli studenti sui corsi frequentati.

2. La Commissione per la Didattica del Dipartimento riceve dalle competenti Commissioni Didattiche Paritetiche una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici.

#### **Art. 20 - Calendario delle lezioni e degli esami**

1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti.

2. Il calendario didattico ovvero i periodi di svolgimento delle lezioni e le sessioni degli appelli d'esame sono fissati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola. Per i Corsi di Studio che non afferiscono ad una Scuola il calendario è stabilito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione per la didattica e in accordo con il Consiglio della Scuola.

3. Il Consiglio di Dipartimento delega i Consigli di Corso di studio a predisporre, in collaborazione con gli uffici competenti per i servizi alla didattica, e approvare l'orario delle lezioni e il calendario degli esami, sentita la Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame competente e i docenti interessati.

4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata sulle pagine on line di Ateneo e del CdS deputate a questo tipo di informazioni. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità del docente per il ricevimento.

5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, la/il docente deve darne comunicazione tempestiva a studenti e studentesse e agli uffici competenti per i servizi alla didattica.

6. L'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, stabilita dal Consiglio della Scuola, deve prevedere una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.

7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

8. Qualora non sia diversamente stabilito nei Regolamenti di Corso di Studio, il calendario degli esami di profitto per i Corsi di laurea e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze dei Dipartimenti o dei singoli Corsi di Studio. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell'anno.

9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.

#### **Art. 21 - Verifiche del profitto**

1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum di studenti e studentesse, si svolgono con modalità determinate dai Regolamenti dei Corsi di studio, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I Regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.
2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte da studentesse e studenti ed è disciplinata dai successivi commi.
3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei Corsi di Studio sono nominate dal Direttore o Direttrice di Dipartimento o, per sua delega, dai/le Presidenti dei Consigli di Corso di Studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore o dalla professoressa ufficiale del corso o dal professore o dalla professoressa indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.
4. Ogni studente e studentessa, su richiesta, ha il diritto di essere esaminato o esaminata anche dal Presidente della commissione d'esame.
5. I membri diversi dal Presidente possono essere professori, professoresse, ricercatori, ricercatrici, cultori o cultrici della materia.
6. Gli iscritti e le iscritte all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per la verifica dell'apprendimento secondo modalità indicate dai/le docenti titolari nella scheda dell'insegnamento pubblicata online nel sito del Corso di Studi. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di verifica dell'apprendimento, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.
7. Lo studente o la studentessa si prenota all'appello online. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da Regolamenti dei Corsi di Studio.
8. Il/la Presidente o un membro della Commissione provvede, mediante l'apposita procedura informatica, a inserire gli esiti, eventualmente pubblicarli e verbalizzarli online.
9. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.
10. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto informatico prevede, in caso di esami orali, che il/la Presidente della Commissione informi lo studente o la studentessa dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente o la studentessa può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami scritti, l'esito viene pubblicato e lo studente o la studentessa ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente o della studentessa. Il tempo minimo concesso allo studente o alla studentessa per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata nel verbale.
13. Nel determinare l'ordine con cui studenti e studentesse devono essere esaminati, la/il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori e delle studentesse lavoratrici.

14. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.

15. Per determinate tipologie di attività formativa, i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio possono disciplinare l'acquisizione o il riconoscimento di crediti formativi universitari mediante attività senza voto, quali tirocini, laboratori, esperienze formative all'estero o altre attività.

#### **Art. 22 - Conferimento dei titoli accademici**

1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il Regolamento Didattico del Corso di Studio disciplina le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante. La scelta del relatore o della relatrice è disciplinata dal regolamento didattico del CdS.

2. Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di un elaborato svolto in modo personale dallo studente o dalla studentessa sotto la guida di un relatore o di una relatrice. La scelta del relatore o della relatrice è disciplinata dal regolamento didattico del CdS, che stabilisce altresì se l'elaborato può essere redatto in lingua straniera; l'elaborato deve essere accompagnato da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

3. Lo studente o la studentessa deve aver sostenuto almeno un esame nel settore scientifico-disciplinare nel quale intende svolgere la prova finale; in casi eccezionali, in cui ciò non sia possibile, occorrerà l'autorizzazione del relativo Consiglio di Corso di Studio. La scelta di un eventuale secondo o terzo relatore o seconda o terza relatrice è disciplinata dal Consiglio di Corso di Studio.

4. Il numero di componenti delle Commissioni di laurea è stabilito da apposita normativa d'Ateneo. Le Commissioni e i/le loro Presidenti sono nominate dal Direttore o della Direttrice del Dipartimento o, su sua delega, dai/le Presidenti dei CdS o loro delegati/e. La maggioranza dei membri deve essere costituita da docenti strutturati dell'Ateneo. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni.

5. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente o la studentessa ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

6. In caso di esito positivo dell'esame, la Commissione può decidere il mantenimento del voto di media (la media, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dal candidato negli esami di profitto, arrotondando all'unità superiore se i decimali superano 0,50 e altrimenti all'unità inferiore) o un eventuale abbassamento, qualora il valore della tesi sia palesemente inferiore ai risultati del curriculum; il voto di media può essere innalzato di un massimo di quattro punti per la laurea e di sei punti per la laurea magistrale.